

LA LEGGE VISTA DA TIROPRACTICO.COM

E

GRUPPO ITALIANO RICARICATORI

in colore blu la norma in originale, in neretto sottolineato le nostre modifiche.

Legge originale 18 aprile 1975, n. 110, all'art. 10, comma 6

" La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall'art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' consentita nel numero di TRE per le armi comuni da sparo, **NON VI E' LIMITE** per le armi da caccia previste dall'art. 9, primo e secondo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968 e di SEI per le armi per uso sportivo".

Proviamo a sostituirla come segue:

La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall'art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, **e' consentita nel numero di NOVE (*) sia lunghe che corte, NON VI E' LIMITE per le armi da caccia** previste dall'art. 9, primo e secondo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968 e Legge 157/92.

troppo semplice ? E allora vediamo di migliorarla :

La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall'art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' consentita nel numero di **NOVE (*) per le armi comuni da sparo sia lunghe che corte, di CINQUE per le armi a percussione anulare (**)** e **OTTO armi antiche, artistiche o rare, cioè prodotte prima del 1890 o di modello antecedente alla stessa data ma prodotte non successivamente al 1920, mentre NON VI E' LIMITE per le armi da caccia previste dall'art. 9, primo e secondo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968 e Legge 157/92.**

(*) Nove è del resto la somma delle armi detenibili oggi con la legge attuale, dire che si possono detenere 3 armi comuni + 6 armi sportive equivale a dire che si possono detenere 9 armi non da caccia.

(**) Le armi a percussione anulare ormai sono ritenute armi a bassa potenzialità, in alcuni Paesi sono acquistabili liberamente, separarle dal computo della detenzione delle restanti armi permette agli sportivi una maggiore possibilità di partecipare ad attività diverse.

Per quanto riguarda le munizioni la norma attuale si esprime come segue:

Art.38 del TULPS:

“Chiunque detiene armi, munizioni o materie esplodenti di qualsiasi genere e in qualsiasi quantità deve farne immediata denuncia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al comando dei reali carabinieri. Sono esenti dall'obbligo della denuncia:

- a) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo;
- b) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche;
- c) le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto ad andare armate, limitatamente però al numero ed alla specie delle armi loro consentite.

L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo anche nei casi contemplati dal capoverso precedente, e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico

l'art 26 della Legge 110/75:

È soggetto all'obbligo della denuncia, stabilito dall'art. 38 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza 18 giugno 1931, numero 773, chi, in possesso di armi regolarmente denunziate, detiene munizioni per armi comuni da sparo eccedenti la dotazione di 1000 cartucce a pallini per fucili da caccia.

Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 Art. 97:

Possono tenersi in deposito o trasportarsi nello Stato senza licenza, esplosivi della prima categoria in quantità non superiore a cinque chilogrammi di peso netto, od artifici in quantità non superiore a chilogrammi venticinque di peso lordo, escluso l'imballaggio, ovvero un numero di millecinquecento cartucce da fucile da caccia caricate a polvere, nonché duecento cartucce cariche per pistola o rivoltella, ed un numero illimitato di bossoli innescati e di micce di sicurezza. Possono essere acquistati, trasportati ed impiegati senza licenza, nonché detenuti senza obbligo della denuncia di cui all'articolo 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i prodotti esplosivi della categoria 5), gruppo D), fino a 5 kg netti e della categoria 5), gruppo E), in quantità illimitata. Gli esplosivi di cui al comma precedente devono essere confezionati in scatole metalliche regolamentari, oppure in pacchi di carta, secondo le norme stabilite nell'allegato B al presente regolamento.

Per tenere in deposito o per trasportare esplosivi della prima categoria o cartucce cariche in quantità superiore a quella indicata, occorre la licenza del prefetto ai termini degli articoli 50 e 51 della legge.

Agli effetti dell'articolo 50 della legge, il prefetto è autorizzato a rilasciare licenza per il deposito e il trasporto degli esplosivi di seconda e terza categoria in quantità non superiore a cinque chilogrammi per gli esplosivi della seconda categoria ed a numero cinquanta detonanti”.

Proviamo a sostituirla come segue:

Chiunque detiene armi, munizioni o materie esplosive di qualsiasi genere e in qualsiasi quantità deve farne immediata denuncia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, se questo manchi, al comando dei reali carabinieri non oltre le 72 ore successive all'entrata in possesso.

Sono esenti dall'obbligo della denuncia:

1. i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni o le **associazioni** autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo;
 2. i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche;
 3. le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto ad andare armate, limitatamente però al numero ed alla specie delle armi loro consentite.
- L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario,

verifiche di controllo anche nei casi contemplati dal capoverso precedente, e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico

l'art 26 della Legge 110/75:

È soggetto all'obbligo della denuncia, stabilito dall'art. 38 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza 18 giugno 1931, numero 773, chi, in possesso di armi regolarmente denunciate, **detiene munizioni a palla unica in qualsiasi quantità o munizioni a palla spezzata in quantità superiore a 1000 cartucce.**

Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 Art. 97:

Possono tenersi in deposito o trasportarsi nello Stato senza licenza, esplosivi della prima categoria in quantità non superiore a cinque chilogrammi di peso netto, od artifici in quantità non superiore a chilogrammi venticinque di peso lordo, escluso l'imballaggio, **ovvero un numero massimo di millecinquecento cartucce per caccia cariche, nonché duecento cartucce non da caccia. Gli iscritti a società di tiro sportivo riconosciute possono inoltre detenere e trasportare fino a 600 cartucce per tiro non quantificabili tra quelle per uso venatorio e sommabili alle 200 non da caccia già detenute. Bossoli innescati, micce di sicurezza, inneschi per il ricaricamento di munizioni sono detenibili in numero illimitato.**

Possono essere acquistati, trasportati ed impiegati senza licenza, nonché detenuti senza obbligo della denuncia di cui all'articolo 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo D), fino a 5 kg netti e della categoria 5), gruppo E), in quantità illimitata. Gli esplosivi di cui al comma precedente devono essere confezionati in scatole metalliche regolamentari, oppure in pacchi di carta, secondo le norme stabilite nell'allegato B al presente regolamento.

Per tenere in deposito o per trasportare esplosivi della prima categoria o cartucce cariche in quantità superiore a quella indicata, cioè nel limite massimo di 2300 cartucce, occorre la licenza di deposito del prefetto ai termini degli articoli 50 e 51 della legge.

Agli effetti dell'articolo 50 della legge, il prefetto è autorizzato a rilasciare licenza per il deposito e il trasporto degli esplosivi di seconda e terza categoria in quantità non superiore a cinque chilogrammi per gli esplosivi della seconda categoria ed a numero cinquanta detonanti”.

LEGGE 18 giugno 1969, n. 323

Per l'esercizio dello sport del tiro a volo e' in facoltà' del questore, ferma restando l'osservanza delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, rilasciare a chi ne faccia richiesta, qualora sia sprovvisto di licenza di porto d'armi lunghe da fuoco concessa ad altro titolo, apposita licenza che autorizza il porto delle armi lunghe da fuoco dal domicilio dell'interessato al campo di tiro e viceversa. Per il rilascio di detta licenza non si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 agosto 1967, n. 799. La licenza ha la durata di 6 anni dal giorno del rilascio e può' essere revocata dal questore a norma delle leggi di pubblica sicurezza. La validità' della licenza e' subordinata al pagamento della tassa annuale di concessione governativa di lire 5000. In caso di mancato pagamento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 di testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121 e successive modificazioni.

Proviamo a modificarla come segue:

Per l'esercizio dello sport del tiro a volo e' in facoltà' del questore, ferma restando l'osservanza delle disposizioni contenute nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, rilasciare a chi ne faccia richiesta, qualora sia

sprovvisto di licenza di porto d'armi lunghe da fuoco concessa ad altro titolo, apposta licenza che **autorizza il trasporto delle armi detenute o in comodato per motivi giustificabili su tutto il territorio Italiano. Dette armi devono essere trasportate scariche.** Per il rilascio di detta licenza non si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 agosto 1967, n. 799. La licenza ha la durata di 6 anni dal giorno del rilascio e può essere revocata dal questore a norma delle leggi di pubblica sicurezza. La validità della licenza **di porto d'armi per uso venatorio, qualora non si paghino le relative tasse governative è equiparabile alla licenza in oggetto (porto d'armi per tiro a volo) e permette comunque l'acquisto di armi e munizioni.**

Legge 18 aprile 1975, n. 110

Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1975, n. 105)

Articolo 22

Locazione e comodato di armi.

Non è consentita la locazione o il comodato delle armi di cui agli articoli 1 e 2, salvo che si tratti di armi per uso scenico, ovvero di armi destinate ad uso sportivo o di caccia, ovvero che il conduttore sia munito di autorizzazione per la fabbricazione di armi o munizioni ed il contratto avvenga per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo. E' punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire 400.000 a lire 3.000.000 chiunque dà o riceve in locazione o comodato armi in violazione del divieto di cui al precedente comma.

La pena è raddoppiata se l'attività di locazione o comodato delle armi risulta abituale.

Le parole "ad uso sportivo" devono essere cancellate

Articolo 1

Armi da guerra, armi tipo guerra e munizioni da guerra.

Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia sono armi da guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico, nonché le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari. Fatto salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 2, sono armi tipo guerra quelle che, pur non rientrando tra le armi da guerra, possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra o sono predisposte al funzionamento automatico per l'esecuzione del tiro a raffica o presentano caratteristiche balistiche o di impiego comuni con le armi da guerra. Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra.

Potrebbe essere sostituita come segue:

Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia sono armi da guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento **attuale** delle truppe nazionali o estere per l'impiego bellico, nonché le bombe di qualsiasi tipo **cariche o parti essenziali**

come detonatori e accenditori completi ci carica esplosiva, gli aggressivi chimici, i congegni bellici micidiali **funzionanti** di qualunque natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari. Fatto salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 2, sono armi tipo guerra quelle che, pur non rientrando tra le armi da guerra, sono predisposte al funzionamento automatico per l'esecuzione del tiro a raffica. Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi **prodotti e** destinati al caricamento delle armi da guerra.

Articolo 2

Armi e munizioni comuni da sparo.

Agli stessi effetti indicati nel primo comma del precedente articolo 1 e salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo stesso sono armi comuni da sparo:

1. i fucili anche semiautomatici con una o più canne ad anima liscia;
2. i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento successivo con azione manuale;
3. i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o rigate, a caricamento successivo con azione manuale;
4. i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento semiautomatico;
5. i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione anulare, purché non a funzionamento automatico;

f) le rivoltelle a rotazione;

g) le pistole a funzionamento semiautomatico;

per semplicità si può riassumere come segue:

1. i fucili a canna liscia

2. i fucili a canna rigata monocolo (a funzionamento manuale) o semiautomatico

3. le pistole a percussione centrale monocolo o a funzionamento semiautomatico

4. i revolver

5. le pistole a percussione anulare monocolo o a funzionamento semiautomatico

h) le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890, fatta eccezione per quelle a colpo singolo (5). Sono altresì armi comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare all'utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari. Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'articolo 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona (1)(6).

h) le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890 **o di modello anteriore al 1890 ma prodotte prima del 1920**, fatta eccezione per quelle a colpo singolo **che sono liberamente detenibili da persone maggiorenni**. Sono altresì armi comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare all'utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia **o per qualsiasi sport di tiro**, abbiano limitato volume di fuoco. **Non** sono infine considerate armi comuni da sparo quelle

denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte e gli strumenti lanciarazzi, lancia siringhe e lancia sagole. Sono armi comuni da sparo le armi ad avancarica, per quelle a colpo singolo, si esse lunghe che corte, non vi è obbligo di denuncia: ne è vietato il porto e il trasporto senza giustificabile motivo.

Le munizioni a palla destinate alle armi da sparo comuni non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, ad espansione, auto propellenti, né possono essere tali da emettere sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive, eccettuate le cartucce che lanciano sostanze e strumenti narcotizzanti destinate a fini scientifici e di zoofilia per le quali venga rilasciata apposita licenza del questore (2). Le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, con le successive rispettive modificazioni e della presente legge relative alla detenzione ed al porto delle armi non si applicano nei riguardi degli strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni quando il loro impiego è previsto da disposizioni legislative o regolamentari ovvero quando sono comunque detenuti o portati per essere utilizzati come strumenti di segnalazione per soccorso, salvataggio o attività di protezione civile (3) (4).

1. Comma così sostituito dall'art. 1, L. 21 febbraio 1990, n. 36.
2. Comma così modificato dall'art. 12, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.
3. Con L. 6 marzo 1987, n. 89 (Gazz. Uff. 18 marzo 1987, n. 64) sono state approvate norme per l'accertamento medico dell'idoneità al porto delle armi e per l'utilizzazione di mezzi di segnalazione luminosi per il soccorso alpino. Successivamente, con D.M. 15 settembre 1989 (Gazz. Uff. 18 ottobre 1989, n. 244) sono state dettate le condizioni e caratteristiche tecniche e strutturali degli strumenti lanciarazzi e relative munizioni da utilizzare nel soccorso alpino.
4. Comma così modificato dall'art. 1, L. 21 febbraio 1990, n. 36.
5. Comma così modificato dall'art. 11, L. 21 dicembre 1999, n. 526.
6. Comma così modificato dall'art. 11, L. 21 dicembre 1999, n. 526.

Le munizioni a palla destinate alle armi da sparo comuni non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, ad espansione, auto propellenti, né possono essere tali da emettere sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive, eccettuate le cartucce che lanciano sostanze e strumenti narcotizzanti destinate a fini scientifici e di zoofilia.

Nello sport del tiro, presso poligoni o luoghi abilitati all'esercizio dello stesso sport, possono essere utilizzate munizioni espansive o a frammentazione con lo scopo di evitarne il rimbalzo.

Le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, **sono soppresse. Gli strumenti lanciarazzi e le relative munizioni possono essere comunque detenuti o portati per essere utilizzati come strumenti di segnalazione per soccorso, salvataggio o attività di protezione civile.**

Articolo 10

Divieto di detenzione e raccolta di armi da guerra. Collezione di armi comuni da sparo. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, non possono rilasciarsi licenze per la detenzione o la raccolta di armi da guerra, o tipo guerra, o di parti di esse, o di munizioni da guerra. Le armi di cui sia stata autorizzata la detenzione o la raccolta ai sensi dell'art. 28 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, possono essere trasferite soltanto per successione a causa di morte, per versamento ai competenti organi del Ministero della difesa, per cessione agli enti pubblici di cui al quinto comma ed ai soggetti muniti di autorizzazione per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra ovvero per cessione, con l'osservanza delle norme vigenti per l'esportazione di tali armi, ad enti o persone residenti all'estero. L'erede, il privato o l'ente pubblico cui pervengano, in tutto o in parte, tali armi è tenuto a darne immediato avviso al Ministero dell'interno ed a chiedere il rilascio di apposita

autorizzazione a conservarle. In quanto applicabili si osservano le disposizioni dei precedenti artt. 8 e 9. Chiunque trasferisce le armi di cui all'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per cause diverse da quelle indicate nel precedente comma è punito con la reclusione da due a sei anni e la multa da lire 400.000 a lire 4.000.000. E' punito con l'ammenda fino a lire 200.000 chiunque, essendone obbligato, omette di dare l'avviso previsto nel secondo comma del presente articolo. Salva la normativa concernente la dotazione di armi alle Forze armate ed ai Corpi armati dello Stato, è consentita la detenzione e la raccolta delle armi e dei materiali indicati nel primo comma allo Stato e, nell'ambito delle loro competenze, agli enti pubblici in relazione all'esercizio di attività di carattere storico o culturale nonché ai soggetti muniti di autorizzazioni per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo. La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, è consentita nel numero di tre per le armi comuni da sparo e di sei per le armi di uso sportivo. Per le armi da caccia resta valido il disposto dell'articolo 37, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (1). La detenzione di armi comuni da sparo in misura superiore è subordinata al rilascio di apposita licenza di collezione da parte del questore, nel limite di un esemplare per ogni modello del catalogo nazionale; il limite di un esemplare per ogni modello non si applica ai fucili da caccia ad anima liscia ed alle repliche di armi ad avancarica (2). Restano ferme le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, per le armi antiche. Sono armi antiche quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente al 1890. Per le armi antiche, artistiche o rare di importanza storica di modelli anteriori al 1890 sarà disposto un apposito regolamento da emanarsi di concerto tra il Ministro per l'interno e il Ministro per i beni culturali entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Dette armi non si computano ai fini di cui al sesto comma. La richiesta della licenza al questore deve essere effettuata da parte di coloro che già detengono armi comuni da sparo in quantità superiori a quelle indicate nel sesto comma entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per la raccolta e la collezione di armi di qualsiasi tipo è esclusa la detenzione del relativo munizionamento. Il divieto non si applica alle raccolte per ragioni di commercio e di industria. Chiunque non osserva gli obblighi o i divieti di cui al sesto, ottavo e nono comma è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire 400.000 a lire 2.000.000.

Articolo 10

Divieto di detenzione e raccolta di armi da guerra.

Collezione di armi comuni da sparo: licenza.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, non possono rilasciarsi licenze per la detenzione o la raccolta di armi da guerra, o tipo guerra, o di parti di esse, o di munizioni da guerra. Le armi di cui sia stata autorizzata la detenzione o la raccolta ai sensi dell'art. 28 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, possono essere trasferite soltanto per successione a causa di morte, per versamento ai competenti organi del Ministero della difesa, per cessione agli enti pubblici di cui al quinto comma ed ai soggetti muniti di autorizzazione per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra ovvero per cessione, con l'osservanza delle norme vigenti per l'esportazione di tali armi, ad enti o persone residenti all'estero. L'erede, il privato o l'ente pubblico cui pervengano, in tutto o in parte, tali armi è tenuto a darne immediato avviso al Ministero dell'interno ed a chiedere il rilascio di apposita autorizzazione a conservarle. In quanto applicabili si osservano le disposizioni dei precedenti artt. 8 e 9. Chiunque trasferisce le armi di cui all'articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per cause diverse da quelle indicate nel precedente comma è punito con la reclusione da due a sei anni e la multa da lire 400.000 a lire 4.000.000. E' punito con l'ammenda fino a lire 200.000 chiunque, essendone obbligato, omette di dare l'avviso previsto nel secondo comma del presente articolo. Salva la normativa concernente la dotazione di armi alle Forze armate ed ai Corpi armati dello Stato, è consentita la detenzione e la raccolta delle armi e dei materiali

indicati nel primo comma allo Stato e, nell'ambito delle loro competenze, agli enti pubblici in relazione all'esercizio di attività di carattere storico o culturale nonché ai soggetti muniti di autorizzazioni per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo. La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, è consentita nel numero di **nove** per le armi comuni da sparo. Per le armi da caccia resta valido il disposto dell'articolo 37, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (1). La detenzione di armi comuni da sparo in misura superiore è subordinata al rilascio di apposita licenza di collezione da parte del questore, nel limite di un esemplare per ogni modello, **salvo non si tratti di arma prodotta in paese diverso o abbia segni distintivi diversi o sia di estremo interesse storico-culturale**; il limite di un esemplare per ogni modello non si applica ai fucili da caccia ad anima liscia ed alle repliche di armi ad avancarica a più colpi. Restano ferme le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, per le armi antiche. Sono armi antiche quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente al 1890 **o di modello anteriore al 1890 ma fabbricate fino al 1920**. Dette armi non si computano ai fini di cui al sesto comma. La richiesta della licenza al questore deve essere effettuata da parte di coloro che già detengono armi comuni da sparo in quantità superiori a quelle indicate nel sesto comma entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per la raccolta e la collezione di armi di qualsiasi tipo è esclusa la detenzione del relativo munizionamento. Il divieto non si applica alle raccolte per ragioni di commercio e di industria. **Per le armi custodite in collezione è permesso il trasporto con licenza di porto d'armi per eseguire prove di tiro presso un poligono o centro abilitato, le relative munizioni possono essere acquistate nelle ore immediatamente antecedenti l'utilizzo dell'arma e comunque non oltre le 72 ore prima. La detenzione delle relative munizioni per le sole armi in collezione non è permessa in maniera continuativa**. Chiunque non osserva gli obblighi o i divieti di cui al sesto, ottavo e nono comma è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire 400.000 a lire 2.000.000.

La disciplina delle baionette e delle spade:

Non sono armi ma solo oggetti atti a offendere le baionette non in dotazione attualmente a eserciti e le spade purché con filo tagliente singolo. Ne è vietato il porto per qualsiasi motivo. Il Questore può dare licenza di porto della spada o della baionetta per ragioni di particolari avvenimenti, quali parate o festeggiamenti.

La disciplina dei caricatori:

I caricatori non sono parte d'arma, possono essere acquistati liberamente ma non si possono utilizzare la dove l'arma non sia prevista per la specifica capacità del caricatore stesso (così come indicato dall'attuale normativa). La norma dovrebbe prevedere, in aggiunta, la possibilità d'uso di caricatori maggiorati all'interno di poligoni di tiro e campi abilitati.

Alla legge potrebbe essere aggiunto quanto segue:

... non possono essere utilizzati in armi comuni da sparo caricatori maggiorati, cioè caricatori che possiedano una capacità superiore a quella dichiarata all'atto dell'importazione o della bancatura dell'arma stessa salvo si utilizzino all'interno di poligoni di tiro o campi abilitati. Il trasporto deve essere sempre fatto provvedendo a trasportare le armi e i caricatori separatamente.

Non occorre certo dire che vi sono moltissime altre “pecche” nella legislazione Italiana inerente alla detenzione ed uso delle armi, ma onde evitare di rendere questo articolo eccessivamente pesante abbiamo deciso di iniziare a menzionare solo queste, che sembrano essere le problematiche prioritarie.